

6884  
09

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**2 Sezione Lavoro**

In persona del giudice dott.ssa Flavia Perra

all'udienza del 21 aprile 2009

nella causa civile iscritta al n.17955 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2008 vertente

T R A

elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n.61, presso lo studio dell'avv. Luciano Drisaldi che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente

E

I.N.A.I.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Nomentana n.74 presso l'avv. Alessandro Lanzetti che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti atto notaio Politi del 18.01.2006 rep. 16131

convenuto

Ha pronunciato in seguente dispositivo di cui è stata data lettura

**DISPOSITIVO**

- accerta che alla ricorrente è derivata a causa dell'infortunio sul lavoro del 5.06.2006 una menomazione dell'integrità psico-fisica pari al 6% e per l'effetto condanna l'INAIL a liquidare in favore della stessa l'indennizzo in capitale di cui all'art.13 del D.Lgs. n.38/2000 con decorrenza ed interessi legali;
- condanna l'I.N.A.I.L. al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi €1.590,00 di cui €680,00 per onorari: pone definitivamente a carico dell'INAIL le spese di CTU liquidate con separato decreto.

Roma 21 aprile 2009

**IL GIUDICE**



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 maggio 2008 e ritualmente notificato, premesso di essere dipendente della Poste Italiane S.p.A. con la qualifica di operatore di sportello e di essere rimasta vittima in occasione di lavoro di una rapina a mano armata a seguito della quale aveva sviluppato un "disturbo post traumatico da stress", esponeva che l'INAIL, pur avendo riconosciuto l'infortunio occorso a causa ed in occasione di lavoro con liquidazione della indennità per inabilità temporanea assoluta, non aveva riscontrato menomazioni alla integrità psico-fisica; conveniva in giudizio, pertanto, l'Inail chiedendo l'accertamento del suo diritto all'indennizzo in capitale ex art.13 del D.Lgs in relazione ad una menomazione della integrità psico-fisica del 10% e, comunque, non inferiore al 6%.  
L'Inail si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso.  
Espletata Ctu medico legale, all'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in epigrafe.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Ctu medico-legale nominato (dott.Pasquale Amleto Preite), a seguito di visita e di disamina della documentazione in atti, ha ritenuto che dall'infortunio sul lavoro pacificamente occorso alla ricorrente sono residuati postumi permanenti, in relazione alla patologia psichica diagnosticata, nella misura del 6%.

Le conclusioni del CTU, adeguatamente documentate e motivate e non oggetto di specifiche contestazioni meritano di essere condivise.

Il ricorso va, quindi, accolto con riconoscimento dell'indennizzo in capitale in relazione alla percentuale di invalidità accertata dal perito.


Sulla somma andranno corrisposti gli interessi legali.

Le spese di lite e quelle di CTU seguono la prevalente soccombenza.

Questi i motivi della decisione in epigrafe.

Roma 21 aprile 2009

IL GIUDICE



IL CANCELLIERE B 3  
Paola Pietrosanti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 24 APR. 2009



IL CANCELLIERE B 3  
Paola Pietrosanti

